

La configurazione della sostenibilità ambientale e sociale come vantaggio competitivo per le imprese nel piano nazionale di ripresa e resilienza

di **GIUSEPPE PERCOCO**

SOMMARIO: **1. PREMESSA: IL QUADRO UNIONALE DI RIFERIMENTO.** – **2. IL RISPETTO DEI CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE QUALE PRESUPPOSTO PER L'ACCESSO ALLE MISURE PNRR.** – **3. IL RUOLO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI.** – **4. IL SISTEMA DI PREMIALITÀ IN TEMA DI PARI OPPORTUNITÀ E LE POLITICHE DI INCLUSIONE LAVORATIVA.** – **5. LA PRIMAZIA DEL LUCRO NEL CONTRATTO DI SOCIETÀ.** – **6. LA PROPOSTA DI UN APPROCCIO METODOLOGICO.**

Abstract

The National Recovery and Resilience Plan (NRRP) signifies a substantial stride towards fostering economic growth while ensuring environmental protection. To access NRRP funds, companies are mandated to adhere to an "ecological method," which entails meeting minimum environmental standards and abiding by the principle of "Do No Significant Harm" (DNSH). Moreover, interventions must align with EU climate and environmental regulations outlined in the Taxonomy Regulation. Compliance with these environmental principles is pivotal for national plan approval and funding access. Companies seeking to participate in public tenders and vie for NRRP contracts must declare their compliance with these environmental standards. Corporate management is tasked with integrating these factors to ensure regulatory compliance and competitiveness within the market.

The article delves into this aspect, scrutinizing the impact of employment inclusion policies and environmental sustainability on business operations, particularly within public contracts funded by the NRRP. Furthermore, it engages in the discourse surrounding the prioritization of profit in company contracts, exploring various doctrinal stances and regulatory ramifications, particularly in light of recent legislation on sustainability and corporate social responsibility. Lastly, the article proposes a methodological approach that harmonizes profit with sustainable management, underscoring the imperative of integrating economic, environmental, and social sustainability into corporate strategies.

1. Premessa: il quadro unionale di riferimento. L'apertura sempre crescente dell'ordinamento dell'Unione Europea verso una certa attenzione ai profili ambientali è un dato di fatto, rinvenibile tanto a livello dei Trattati¹⁴¹ quanto

¹⁴¹ Attenendoci al livello delle fonti istitutive, «il diritto dell'Unione sembra ambire a requisiti severi in materia di ambiente e salute, posto che l'art. 191 Tfeue si propone gli obiettivi del «miglioramento della qualità dell'ambiente», unito a «un elevato livello di tutela», ribaditi dall'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali. Infatti, all'art. 37 da ultimo citato, rubricato "Tutela dell'ambiente", si sancisce: «Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile» (PASSALACQUA 2022).

delle decisioni della Corte di Giustizia¹⁴². Ne troviamo tangibile riscontro sin dall'art. 3, 3° par. del Trattato sull'Unione Europea, ove non solo viene proposto il concetto di sviluppo sostenibile, ma questo è annoverato tra i valori fondanti che guidano la stessa Unione, la quale si impegna ad “adoperarsi per implementarlo nelle sue politiche puntando su una creazione economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento¹⁴³”.

Il fenomeno, in particolare, si è concretizzato in una certa attenzione – principalmente estrinsecatasi in ampliamento di tutele – nei confronti di centri di interesse (soggettivizzati e non) che a diverso titolo vengono in contatto con l'attività d'impresa e con una certa focalizzazione sulla responsabilità sociale d'impresa (RSI). Volendo individuare un primo tangibile intervento delle Istituzioni Unionali in questa direzione con il Libro verde, risalente al 2001, la Commissione offre una definizione di RSI, qualificandola come «l'integrazione su base volontaria dei problemi sociali e ambientali delle imprese nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con le altre parti» (Commissione delle Comunità Europee 2001).

Ulteriore tassello di tale quadro è rappresentato dalla comunicazione «Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile» (Commissione Europea 2018)¹⁴⁴, che ha costituito il substrato per l'emanazione di norme precettive onde:

¹⁴² La tutela dell'ambiente, secondo i Giudici Europei, rappresenta uno degli obiettivi essenziali della Comunità, diversi arresti abbiamo in tal senso, *ex multis v. v.* Corte Giust. sent. 7 febbraio 1985, causa 240/83, ADBHU, Racc. p. 531, punto 13; ID, sent. 20 settembre 1988, causa 302/86, Commissione/Danimarca, Racc. p. 4607, punto 8, ID, sent. 2 aprile 1998, causa C-213/96, Outokumpu, Racc. p. I-1777, punto 32 e, più di recente, ID, sent. 13 settembre 2005, causa C 176/03, Racc. p. I 7879, punti 41 e 42.

¹⁴³ A riguardo bisogna convenire che «se si tiene ferma l'idea che i testi normativi debbano essere presi sul serio, tanto più quando contengano disposizioni di principio, deve anche riconoscersi che la formula usata nel Trattato non può essere considerata come una semplice declamazione o come una mera dichiarazione di sensibilità verso vaghe esigenze “sociali”. Il termine “economia sociale di mercato” (ESM) ha una propria, forte identità, nella storia delle dottrine politiche in Europa (ed è divenuto anche dottrina ufficiale, nella formazione e nello sviluppo della Repubblica Federale Tedesca). Si deve dunque riconoscere che il legislatore europeo abbia voluto “costituzionalizzare” almeno i punti fondamentali di tale dottrina» (LIBERTINI 2013).

¹⁴⁴ Questa si prefigge l'obiettivo di riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva, gestire i rischi finanziari derivati dai cambiamenti climatici, l'esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali

- disciplinare la modalità con cui i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti sono tenuti a comunicare informazioni sulla sostenibilità agli investitori finali e ai proprietari di attivi (Cfr. regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio);
- delineare un sistema di classificazione delle attività economiche ecosostenibili allo scopo di potenziare gli investimenti sostenibili (Cfr. regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio);
- determinare gli obblighi di comunicazione per gli amministratori in materia ambientale, sociale e di *governance* («ESG») di indici di riferimento e norme minime per la realizzazione degli indici di riferimento UE di transizione climatica allineati con l'accordo di Parigi (Cfr. regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio, integrato dai regolamenti delegati (UE) 2020/1816, (UE) 2020/1817 e (UE) 2020/1818 della Commissione);
- imporre agli enti di dimensioni maggiori, con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, obblighi di *disclosure* sui rischi ambientali, sociali e di *governance* (Cfr. regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio);
- implementare un sistema prudenziale per le imprese di investimento con disposizioni riguardanti l'introduzione della dimensione dei rischi ambientali, sociali e di *governance* nel processo di revisione e valutazione prudenziale da parte delle autorità competenti e prevedere obblighi di informativa a carico delle imprese di investimento per la segnalazione dei rischi ESG (Cfr. regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio e direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio).

Senz'altro un punto di svolta in questo processo evolutivo rappresenta il c.d. *Green Deal* europeo che ha chiara valenza programmatica (Commissione Europea 2019). Si tratta di una strategia di crescita dell'Unione che – partendo dai rilevanti traguardi già raggiunti¹⁴⁵ – si pone l'obiettivo di trasformarla in

nonché promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie.

¹⁴⁵ L'Unione ha raggiunto l'obiettivo di ridurre l'emissione dei gas a effetto serra del 20% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020 (il c.d. "impegno di Cancún"), in particolare al 2020 «le emissioni

un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che entro il 2050 non avrà emissioni nette di gas a effetto serra così da offrire il proprio contributo al perseguimento dei risultati di cui al c.d. Accordo di Parigi. A tale Comunicazione ha fatto seguito l'approvazione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio che rende vincolante il raggiungimento della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050¹⁴⁶.

Tra le finalità del piano – che non esitiamo a definire ambizioso – ritroviamo la salvaguardia della salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze che l'UE intende perseguire dissociando la crescita economica dall'uso delle risorse per fare in modo che tutte le regioni e tutti i cittadini dell'Unione partecipino a una transizione socialmente giusta verso un sistema economico sostenibile¹⁴⁷.

2. Il rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale quale presupposto per l'accesso ai fondi PNRR. In un già così complesso quadro unionale, benevolmente sbilanciato in favore di uno sviluppo compatibile con la preservazione dell'ambiente¹⁴⁸, si inserisce il dispositivo del piano nazionale di

totali di gas a effetto serra [...] sono diminuite del 34 % nell'UE-27 + Regno Unito rispetto ai livelli del 1990 (o del 32 % Regno Unito escluso), il che corrisponde a una riduzione di 1,94 miliardi di tonnellate di CO₂-eq entro il 2020 (o di 1,55 Gt CO₂-eq se si esclude il Regno Unito). [...] Tuttavia, i dati provvisori mostrano che le emissioni interne di gas a effetto serra dell'UE, escluse le emissioni prodotte dal trasporto aereo internazionale, sono aumentate del 4,8% nel 2021 rispetto al livello eccezionalmente basso registrato durante la pandemia del 2020, pur rimanendo al di sotto del livello del 2019 (ossia -4,0%)» (COMMISSIONE EUROPEA 2022).

¹⁴⁶ Con l'adozione del regolamento (UE) 2021/1119 l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo vincolante della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050, così da realizzare l'azzeramento delle emissioni nette entro tale data, e l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative. Tale regolamento stabilisce inoltre un obiettivo vincolante dell'Unione di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

¹⁴⁷ Del resto «la strategia dell'Unione Europea, di porsi all'avanguardia delle tematiche ESG, è non solo moralmente apprezzabile, ma potrà rivelarsi anche economicamente assai più lungimirante di quanto appaia, per le stesse imprese» (VENTORUZZO 2021).

¹⁴⁸ A tal proposito, da ultimo, si segnala il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura (c.d. Nature Restoration Law), in fase di approvazione, che – come si legge all'art. 1 -stabilisce norme destinate a contribuire: (a) alla biodiversità, alla resilienza e alla produttività degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine degli Stati membri attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati; (b) al conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione in materia di mitigazione, adattamento ai cambiamenti climatici, comprese la sicurezza alimentare, la transizione energetica e l'edilizia sociale, e neutralità in termini di degrado del suolo; (c) all'adempimento degli impegni internazionali dell'Unione. Per fare ciò istituisce un quadro nel cui

ripresa e resilienza (PNRR) per mezzo del quale si raggiunge uno stadio più avanzato in tale direzione. Se fino alla sua predisposizione, infatti, la sostenibilità – e più in generale tutto ciò che afferisce alla più articolata tematica della RSI – si configurava come un’opzione per le imprese, libere di aderirvi o meno, con l’implementazione di questo piano si ha un radicale cambio di prospettiva con una svolta in senso ecologista: per le imprese presupposto necessario, sebbene non sufficiente, per rendersi protagonisti del piano è senz’altro l’operare con un “metodo ecologico”, infatti, partendo dai criteri ambientali minimi (CAM) – ora affiancati dal principio del non arrecare danno all’ambiente (*Do No Significant Harm* – DNSH) – si registra una significativa evoluzione regolamentare per favorire le società ecosostenibili.

Se analizziamo, in primo luogo, il pilastro centrale di *Next Generation EU* è il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility* – RRF – Regolamento UE/2021/241), appare di tutta evidenza come questo si proponga di sostenere attivamente interventi che contribuiscano ad attuare l’Accordo di Parigi del 2015 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, in coerenza con il già ricordato *Green Deal* europeo¹⁴⁹.

ambito gli Stati membri attuano misure di ripristino efficaci basate sulla superficie con l'obiettivo di coprire congiuntamente, in quanto obiettivo dell'Unione, nell'insieme delle zone e degli ecosistemi, entro il 2030, almeno il 20 % delle zone terrestri e il 20 % delle zone marine e, entro il 2050, tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino (Art. 1, 2° par.).

Secondo il Legislatore europeo, infatti, è opportuno fissare un obiettivo generale per il ripristino degli ecosistemi al fine di favorire la trasformazione economica e sociale, la creazione di posti di lavoro di elevata qualità e una crescita sostenibile (Cfr. 13° considerando), del resto la disponibilità di ecosistemi ricchi di biodiversità e la lotta ai cambiamenti climatici sono intrinsecamente collegate. La natura e le soluzioni basate sulla natura, compresi gli stock e i pozzi naturali di assorbimento di carbonio, sono fondamentali per combattere la crisi climatica. Allo stesso tempo, la crisi climatica è già un fattore di cambiamento degli ecosistemi terrestri e marini e l'Unione deve prepararsi a un aumento dell'intensità, della frequenza e della pervasività dei suoi effetti (Cfr. 15° considerando).

Il provvedimento, evidentemente, coinvolge in modo trasversale tutti i settori economici del Mercato Unico e, più da vicino, quello agricolo. Con riferimento agli ecosistemi agricoli, in particolare, si stabilisce l'obbligo generale di migliorare la biodiversità nel loro interno e misurarne il rispetto.

¹⁴⁹ In base al considerando 23° del Regolamento UE/2021/241 «il dispositivo, riflettendo il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell'Europa e l'importanza di far fronte ai cambiamenti climatici in linea con l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, contribuirà all'integrazione nelle politiche delle azioni per il clima e della

L'art. 17, 3° par., del RRF, in particolare, prevede espressamente che ogni intervento inserito in un piano per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Plan – RRP*) debba essere realizzato nel pieno rispetto delle norme e delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente, inoltre, si stabilisce che tali misure non debbano arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE 2020/852, c.d. Regolamento Tassonomia¹⁵⁰.

Più in particolare gli Stati membri sono chiamati a produrre una valutazione ove si evidenzi che per ogni singola misura (ossia ciascuna riforma e ciascun investimento) inclusa nel piano sussista la conformità al principio "non arrecare un danno significativo"¹⁵¹.

In base all'art. 5, 2° par., regolamento UE/2021/241, nessuna misura inclusa in un piano nazionale può arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali e la Commissione non può valutare positivamente l'RRP se una o più misure non sono conformi al principio di cui in parola. Di conseguenza, gli Stati membri devono «individuare e dimostrare quale dei sei obiettivi ambientali del regolamento Tassonomia è sostenuto dalla misura. Gli Stati membri dovranno

sostenibilità ambientale e al conseguimento dell'obiettivo globale di dedicare il 30 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici».

¹⁵⁰ Cfr. il considerando 32° e l'art. 2, 1° par. punto 6 del Regolamento UE/2021/241.

¹⁵¹ In considerazione del fatto che ai fini del regolamento RRF, il principio DNSH debba essere interpretato ai sensi dell'art 17 del regolamento Tassonomia, va ricordato come tale art definisca il "danno significativo" per i sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento Tassonomia e prevede che: 1. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra; 2. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi; 3. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine; 4. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente; 5. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo; 6. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

comunque dimostrare che la misura non arreca un danno significativo agli altri obiettivi ambientali» (Commissione Europea 2021) ¹⁵².

Evidentemente, si tratta di imposizione che deve essere interiorizzata nei progetti e veicolata a tutti gli attori che, a vario titolo, partecipano alla realizzazione. Anche le imprese, pertanto, sono chiamate a soddisfare tali specificità. Non è un caso, appunto, che l'allegato A "format di autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR", di cui alle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR", preveda che le imprese partecipanti dichiarino tanto "che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852" quanto "che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "*Do No Significant Harm*" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del *Tagging* clima e digitale, della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali".

Le amministrazioni sono chiamate, in definitiva, a garantire concretamente che ogni misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali, adottando specifici requisiti in tal senso nei principali atti programmatici e attuativi. L'obiettivo deve essere quello di indirizzare gli interventi finanziati e lo sviluppo delle riforme verso le ipotesi di conformità o sostenibilità ambientale previste, coerentemente con quanto riportato nelle valutazioni DNSH, operate per le singole misure nel PNRR.

¹⁵² Ivi si specifica che «la valutazione DNSH deve considerare il ciclo di vita dell'attività derivante dalla misura. In base all'art 17 («*Danno significativo agli obiettivi ambientali*») del regolamento Tassonomia, il «danno significativo» nell'ambito dell'RRF è valutato tenendo conto del ciclo di vita. Applicare considerazioni relative al ciclo di vita invece di effettuare una valutazione del ciclo di vita è sufficiente ai fini della valutazione DNSH nell'ambito dell'RRF. La valutazione dovrebbe includere la fase di produzione, la fase di uso e quella di fine vita – ovunque si prevedano i maggiori danni. Ad esempio per una misura che sostiene l'acquisto di veicoli, la valutazione dovrebbe tenere conto, tra l'altro, dell'inquinamento (ad es. emissioni nell'atmosfera) generato durante il montaggio, il trasporto e l'uso dei veicoli, e della gestione adeguata dei veicoli a fine vita. In particolare, una gestione adeguata a fine vita delle batterie e dei componenti elettronici (ad es. il loro riutilizzo e/o riciclaggio di materie prime critiche ivi contenute) dovrebbe assicurare che non è arrecato nessun danno significativo all'obiettivo ambientale dell'economia circolare».

Si consideri, a titolo d'esempio, che uno degli obiettivi del piano è minimizzare le inefficienze, pertanto, i piani punteranno su «un sensibile aumento della durabilità, della riparabilità, della possibilità di miglioramento e della riutilizzabilità dei prodotti o [.su] una considerevole riduzione delle risorse mediante la progettazione e la scelta dei materiali, l'agevolazione del cambio di destinazione, dello smontaggio e dello smantellamento, in particolare per ridurre l'uso dei materiali da costruzione e promuoverne il riutilizzo. A questo si aggiungono: la transizione verso modelli aziendali del tipo «prodotto-come-servizio» e catene di valore circolari, allo scopo di mantenere ai massimi livelli l'utilità e il valore dei prodotti, dei componenti e dei materiali il più a lungo possibile; una riduzione sostanziale del contenuto di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti, anche rimpiazzandole con alternative più sicure; una riduzione sostanziale dei rifiuti alimentari nella produzione, nella trasformazione, nella fabbricazione o nella distribuzione di cibo» (Commissione Europea 2021).

Dai finanziamenti del PNRR, pertanto, restano escluse tutte quelle «iniziative connesse con l'utilizzo di fonti fossili [...] che compromettono lo stato qualitativo delle risorse idriche con una indebita pressione sulla risorsa; iniziative che utilizzano in maniera inefficiente materiali e risorse naturali e producono rifiuti pericolosi per i quali non è possibile il recupero; iniziative che introducono sostanze pericolose o che compromettono i siti ricadenti nella rete *Natura 2000*» (Cozzio 2023). Ne deriva che le imprese che vorranno presentare un progetto a valere su tali fondi o, più verosimilmente, competere per l'affidamento di commesse mediante partecipazione ai bandi pubblici, dovranno essere rispettose di tali principi e in grado di dimostrarne la conformità.

Si impone, in altre parole, una gestione delle imprese – verosimilmente costituite in forma societaria – che tenga in considerazione tali fattori, sia nel target di prodotti o servizi offerti, sia sui processi produttivi implementati al proprio interno.

3. Il ruolo dei criteri ambientali minimi. L'aver effettuato la valutazione DNSH, ad ogni modo, non esonera gli Stati Membri – e le imprese – dal rispetto

della vigente normativa in tema ambientale, infatti, tutte le misure proposte negli RRP devono essere conformi alla pertinente legislazione dell'UE, compresa quella in materia di ambiente. Sebbene la valutazione di cui si diceva costituisca una chiara indicazione del fatto che la misura non comporti danni ambientali, la conformità alla legislazione pertinente non implica automaticamente che la misura rispetta il principio DNSH, anche perché alcuni degli obiettivi di cui all'articolo 17 del Regolamento Tassonomia non sono ancora pienamente rispecchiati nella legislazione ambientale dell'UE (Commissione Europea 2021).

A tal proposito è opportuno rilevare come nel nostro ordinamento vi fosse già una regolamentazione che pone in relazione la sostenibilità delle imprese e gli appalti pubblici. Entrando più nello specifico, gli “appalti verdi”, quindi anche quelli afferenti al piano nazionale di ripresa e resilienza, devono seguire le prescrizioni contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM), decreti del Ministero dell'Ambiente che definiscono procedure, modalità e caratteristiche ambientali di ogni categoria di acquisto della Pubblica amministrazione.

L'art. 30, 1° co., d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti pubblici), consente di subordinare il rispetto del principio di economicità “ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico”. Ancora, l'art. 95, 6° co., precisa che «l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto» e l'art. 100, 1° co., sancisce che «Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto [...]. Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali e ambientali»¹⁵³.

¹⁵³ Anche Il supremo organo della Giustizia Amministrativa, cfr. Cons. St., sez. V, sent. 20 ottobre 2021, n. 7053, si è soffermata sui «limiti normativi entro i quali lo strumento dei contratti pubblici può essere utilizzato in una più ampia prospettiva funzionale per il perseguimento di interessi e obiettivi di natura sociale, ambientale o, più in generale, di sostenibilità sia dal lato del prodotto acquisito dal mercato, sia dal lato del processo specifico di produzione dei beni e servizi idonei a soddisfare i bisogni sottesi alla decisione dell'amministrazione di rivolgersi al mercato». All'esito di un articolato ragionamento, i Giudici del Cons. Stato hanno rilevato come «l'introduzione di ulteriori interessi (di natura sociale) accanto all'interesse specifico all'acquisto di beni e servizi si

In questo contesto, il Codice Appalti attribuisce un ruolo centrale alle certificazioni ambientali, che, a determinate condizioni, possono facilitare l'accesso dei prodotti ecosostenibili agli "Appalti verdi": in altri termini un prodotto in possesso di una certificazione con un alto livello di credibilità (accreditata) si presume conforme alle richieste di un appalto verde, con un rilevante sgravio di impegni per l'impresa partecipante e conseguente facilitazione per un eventuale risultato favorevole¹⁵⁴.

realizza [...] mediante l'integrazione dei criteri di aggiudicazione, con la conseguenza che la valutazione di ammissibilità deve essere condotta alla stregua delle direttive ricavabili dall'art. 95 del Codice dei contratti», inoltre, «la stazione appaltante può discrezionalmente inserire tra i criteri di aggiudicazione anche particolari condizioni di esecuzione dell'appalto volte a conseguire obiettivi di natura sociale [...tuttavia] la condizione necessaria per il legittimo esercizio di tale potere discrezionale è costituita dalla verifica della sussistenza di una connessione tra i criteri e l'oggetto dell'appalto nei termini della definizione di cui all'art. 95, comma 11 che considera connessi all'oggetto dell'appalto i criteri di aggiudicazione che «riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito dell'appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale», «fermo restando il limite da tempo individuato dalla giurisprudenza europea, ossia che il requisito non trasmodi nella previsione di criteri sociali che, abbandonando il legame con l'oggetto del contratto, prendano in considerazione gli aspetti relativi alla politica generale dell'impresa o altri aspetti estranei al programma contrattuale».

I CAM, approvati con Decreto del Ministro della Transizione ecologica, mirano a selezionare prodotti e servizi o ad affidare lavori migliori dal punto di vista ambientale, vale a dire con minori impatti ambientali, rispetto alle opzioni prive di requisiti ambientali, ciò considerando l'approccio del ciclo di vita, a partire dalla scelta delle materie prime sino alla fase di smaltimento al termine della vita utile del prodotto o servizio. I CAM sono in costante e periodica evoluzione per tener conto delle innovazioni ambientali, dei progressi tecnici e tecnologici nei mercati di riferimento. Altresì, nell'ambito delle attività previste dal PAN GPP, il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione adottato con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello sviluppo economico è programmata, accanto alla revisione e l'aggiornamento dei CAM vigenti, anche la definizione dei CAM su nuove categorie di appalti o concessioni che riguardano diversi settori produttivi e filiere¹⁵³.

¹⁵⁴ In Italia, l'efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all'art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.Lgs. 50/2016 "Codice degli appalti" (modificato dal D.Lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti; più in particolare l'art 57 comma 2 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, prevede l'obbligo di applicazione, per l'intero valore dell'importo della gara, delle "specifiche tecniche" e delle "clausole contrattuali", contenute nei criteri ambientali minimi (CAM). Lo stesso comma prevede che si debba tener conto dei CAM anche per la definizione dei "criteri di aggiudicazione dell'appalto" di cui all'art. 108, commi 4 e 5, del Codice. Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell'obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, "circolari" e nel diffondere l'occupazione "verde".

Ecco quindi, i Criteri Ambientali Minimi costituiscono le specifiche misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale per molteplici categorie di appalti della pubblica amministrazione e si inseriscono tra gli strumenti di politica per i cosiddetti "appalti pubblici verdi" (*green public procurement*). Il codice dei contratti pubblici ha ormai introdotto l'obbligo di prevedere "le specifiche tecniche e le clausole contrattuali" dei CAM nella documentazione progettuale e di gara e di tener conto dei criteri premianti dei CAM, laddove la gara sia aggiudicata con il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo, per gli affidamenti di qualunque importo e relativamente a tutte le categorie di forniture, servizi e lavori di cui i medesimi CAM sono oggetto. Ne consegue che le imprese dovranno tenerne conto non solo nel corso della predisposizione della documentazione della gara e nella conseguente, eventuale, esecuzione ma – forse più significativamente – nella loro strategia, solo in questo modo saranno in grado di competere alla pari sul mercato. In caso di mancato adeguamento ad una "gestione sostenibile", in altre parole, l'impresa ne subirebbe uno svantaggio competitivo.

4. Il sistema di premialità in tema di pari opportunità e le politiche di inclusione lavorativa. Sempre con riguardo agli interventi finanziati dal piano nazionale di ripresa e resilienza, unitamente a quelli del piano nazionale complementare, l'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108), ha previsto una complessa disciplina volta ad assicurare le pari opportunità e ad implementare politiche di inclusione lavorativa nei contratti pubblici.

L'impostazione incide tanto sui contenuti dei documenti di gara quanto sulla documentazione di partecipazione del concorrente, infatti, per mezzo dell'art. 47, 8° co., D.L. 31 maggio 2021, n. 77 è stato demandato alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di emanare apposito decreto onde definire, appunto, le modalità e i criteri applicativi, unitamente all'indicazione delle misure premiali e la predisposizione dei modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

In ottemperanza a tale previsione, nella G.U. del 30 dicembre 2021 è stato pubblicato il d.p.c.m.– Dipartimento per le pari Opportunità del 7 dicembre 2021 recante “Linee guida volte a favorire l’equità, l’inclusione e le pari opportunità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e del PNC, Piano Nazionale Complementare”. È in forza di tali Linee guida che – salvo per specifici casi eccezionali¹⁵⁵ – sono introdotte misure premiali e modelli di clausole all’interno dei bandi di concorso, debitamente differenziati in base a settore, tipologia e natura del progetto. Tra le misure più significative va annoverato sicuramente il rinnovato obbligo di rispettare le previsioni in tema di quote di assunzione di lavoratori con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68¹⁵⁶, garantire le pari opportunità e riservare il 30% delle assunzioni funzionali all’attuazione del contratto ai giovani con meno di 36 anni e alle donne (Cfr. art. 47, 4° co., D.L. 31 maggio 2021, n. 77).

Vi sono, più nello specifico, indicazioni contenute nelle Linee guida direttamente applicabili, senza cioè che occorra inserire disposizioni specifiche nei bandi di gara da parte delle stazioni appaltanti. Tra queste assumono

¹⁵⁵ Prevede, a riguardo, l’art. 47, 7° co., D.L. 31 maggio 2021, n. 77 che le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei «requisiti di partecipazione» di cui al comma 4 (quelli di cui si tratterà a seguire nel testo), o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche

¹⁵⁶ Nell’allegato 1 di cui al d.p.c.m.– Dipartimento per le pari Opportunità del 7 dicembre 2021, si specifica che «l’art 47, comma 3-bis [D.L. 31 maggio 2021, n. 77], impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. L’obbligo di cui al comma 3-bis si aggiunge a quello già previsto, in via generale, dall’art 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai sensi del quale le imprese che partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni devono presentare preventivamente alla controparte pubblica, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione del proprio legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità».

particolare importanza quelle in tema di reportistica che attengono alla predisposizione:

- del rapporto biennale sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 48 del Codice per le Pari Opportunità (cfr. D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198);
- della relazione di genere riguardante la situazione del personale maschile e femminile sul posto di lavoro;
- della dichiarazione e della relazione sul rispetto del diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Per un secondo gruppo di misure, viceversa, è richiesto apposito intervento attuativo da parte delle stazioni appaltanti, chiamate a trasformare in previsioni concrete i principi delineati dalla norma quali clausole da inserire all'interno dei bandi di gara¹⁵⁷.

Sono state implementate, infine, misure premiali per attribuire un vantaggio ai candidati che rispettano ulteriori requisiti¹⁵⁸ e penalizzazioni in caso di violazioni. Per ciò che attiene quest'ultimo aspetto – di particolare rilevanza ai fini della nostra indagine – va immediatamente rilevato come, in base alle linee guida di cui in parola, Non presentare il report sulla condizione del personale e non rispettare la normativa sui lavoratori con disabilità determini l'esclusione dalle procedure di gara, inoltre, la mancata consegna della relazione di genere determina un'interdizione per un periodo pari a 12 mesi “da ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.

¹⁵⁷ Tra queste, si segnalano le regole che prevedono clausole contrattuali e misure premiali, l'aver assolto agli obblighi sul lavoro delle persone con disabilità, in base a quanto previsto dalla legge n. 68/1999, al momento della presentazione del progetto e riservare il 30% delle assunzioni alla realizzazione del progetto all'occupazione giovanile e femminile. Per il calcolo della quota si deve fare riferimento al numero di nuove assunzioni avvenute durante l'esecuzione del contratto. In questa clausola rientrano solo le assunzioni funzionali, cioè quelle volte a garantire l'esecuzione del progetto finanziato dal PNRR o PNC. Vengono esclusi dal computo i rapporti di lavoro non essenziali.

¹⁵⁸ In particolare, ove il candidato non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti discriminatori nei tre anni precedenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, usi, o si impegni ad utilizzare, modalità innovative di organizzazione del lavoro e strumenti che permettano la soddisfazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro dei dipendenti, si impegni ad assumere giovani, donne e disabili per una quota superiore al 30% delle assunzioni, abbia rispettato i principi di parità generazionale e di genere nell'ultimo triennio, abbia rispettato gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità, di cui alla legge n. 68/1999, presenti volontariamente una dichiarazione di carattere non finanziario per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nella durata del contratto di appalto.

È di tutta evidenza, quindi, che la sostenibilità, sociale in questo caso, divenga un obbligo per le imprese – quantomeno per quelle (e sono tante) a vario titolo coinvolte nei progetti PNRR – tanto con riferimento alla reportistica, da dover implementare «a pena di esclusione» (così lapidariamente l’art. 47, 2° co., D.L. 31 maggio 2021, n. 77) quanto per ciò che attiene ai profili sostanziali, giacché assurge legislativamente a requisito necessario di partecipazione *l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità*, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne.

Il dato normativo, in altri termini, obbliga le imprese a perseguire gli obiettivi di sostenibilità, sociale e ambientale, sanzione l’esclusione dalle commesse di cui al piano nazionale di ripresa e resilienza con conseguente perdita di opportunità di espansione del proprio business e incremento dei profitti realizzabili.

Il risultato del nostro ragionamento è che il soddisfacimento delle esigenze ambientali e sociali da parte delle società non avviene sacrificando gli interessi dei propri soci, ciò inevitabilmente impraticabile nel mondo reale prospettandosi obiezioni teoriche e pratiche non agevolmente superabili su cui ci si soffermerà subito appresso. La prospettiva più convincente, rinforzata proprio dagli spunti di riflessione emersi nelle pagine che precedono, parrebbe quella che mira a realizzare una gestione aziendale che riduca le esternalità negative senza perdere di vista, *rectius* rinforzando, la finalità lucrativa (Amatucci 2022).

5. La primazia del lucro nel contratto di società. Siamo giunti, in tal modo, a lambire il mai sopito dibattito che ruota attorno alla tematica del rapporto tra società e perseguimento dello scopo di lucro. Possiamo, in esordio, rilevare come siano presenti diversi orientamenti – spesso tra loro incompatibili – secondo i quali: la società debba intendersi preordinata al conseguimento esclusivo dello scopo di lucro, l’ente possa essere orientato al perseguimento di soli scopi non lucrativi, ovvero, possa esservi una contaminazione che coinvolga tanto l’uno quanto gli altri.

L'art. 2247 c.c. non sembra lasci adito a dubbi dove stabilisce che «con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica *allo scopo di dividerne gli utili*», così vincolando l'attività societaria al profitto¹⁵⁹. Eppure questa formula normativa non ha convinto parte della dottrina, laddove ha rilevato la sua contraddittorietà ove legittima l'esistenza di modelli societari a scopo mutualistico e consortile, oltre che lucrativo (Marasà 1994, Navarrini 1924).

Occorre dar conto di come sussistano diverse argomentazioni a sostegno di questa tesi. In primo luogo non è specificato lo stesso per la nozione di imprenditore ex art. 2082 c.c., essendo ormai evidente che «la recessione dello scopo lucrativo in favore del principio di economicità (anche nella sua declinazione mutualistica) rappresenta un dato acquisito da decenni nella teoria giuridica dell'impresa» (Meo 2017).

E ancora, nel dibattito, assume centralità la c.d. "neutralità funzionale della società di capitali" (Santini 1973), che fonda le sue basi teoriche sulla mancata rilevanza della *causa societatis* quale ipotesi di nullità ex art. 2232 c.c., avallata dai diversi esempi di legislazione speciale che mostrano di prescindere da tale requisito. La non essenzialità dello scopo lucrativo, altresì, discenderebbe dalla diffusa prassi di utilizzare le società di capitali (per azioni o a responsabilità limitata) per gli scopi più diversi, determinando l'«evaporazione» dello scopo di lucro, al punto da rendere il contratto di società un negozio a tutti gli effetti astratto (Santini 1973).

Non è questa la sede per ripercorrere la fine ricostruzione e le attente argomentazioni proposte, è sufficiente rilevare come secondo questa dottrina, la società di capitali sia ormai divenuta pura struttura, destinata di volta in volta a servire scopi diversi, prestandosi a corrispondere non solo alla funzione tipica

¹⁵⁹ Elemento che, di fatto, distingue il fenomeno societario da situazioni di mero godimento di beni in contitolarità. Come osservato, ex multis, da CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO 2015, non sarebbe legittimo, poiché le due situazioni non sarebbero compatibili, un oggetto sociale consistente *"nell'acquisto di beni immobili e partecipazioni sociali, loro gestione e amministrazione, per la migliore conservazione e redditività"*, a riguardo, osservano CIAN-TRABUCCHI 2016 che costituisce « un'ipotesi eccezionale, quella prevista dall'art.1 comma 115, legge 208/2015, che consente alle società commerciali, che, di fatto, svolgono attività di mero godimento, di trasformarsi in società semplici, dichiaratamente dedicate a tali attività» . .

lucrativa, che ne rappresenta l'origine storica, ma ad altre funzioni diverse da essa ed eterogenee fra loro (Santini 1973)¹⁶⁰ e «non si vede perché l'autonomia privata debba trovare ostacolo, già a normativa vigente, a precisare lo scopo della società in senso (anche solo potenzialmente) non lucrativo o misto, lasciando poi agli organi della società stessa di determinare le strategie sociali senza i vincoli stabiliti dalle norme sulle imprese sociali o sulle società *benefit*» (Libertini 2019).

Dottrina maggioritaria, tuttavia, è giunta a diverse conclusioni, infatti, per molti Autori, una società di capitali con scopo diverso da quello di lucro non può considerarsi come tale, e deve essere classificata come associazione (Galgano 1992)¹⁶¹ e si è giunti all'estrema conclusione in base alla quale l'indicazione di uno scopo diverso dalla divisione degli utili costituirebbe violazione di una norma inderogabile e, quindi, saremmo dinanzi a una clausola da sostituire *ope legis* mediante disciplina legale (Zanarone 2007)¹⁶².

Se è vero che tali critiche colgono nel segno, bisogna dar conto che, oltre alle società consortili e mutualistiche presenti nel Codice Civile, negli ultimi decenni i modelli societari con scopo diverso da quello lucrativo sono aumentati¹⁶³. È indubbiamente il caso delle società *benefit di cui alla* l. 28 dicembre 2015, n. 208, in cui il perseguimento del beneficio comune e lo scopo di lucro convivono pacificamente, nonché dell'impresa sociale (in forma societaria), di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, per la quale vige la regola del divieto di distribuzione degli utili; o ancora si pensi alle società sportive

¹⁶⁰ È necessario, nonché interessante, rilevare che l'A. assume una posizione opposta in riferimento alle società di persone, di cui sostiene l'essenzialità dello scopo di lucro ex art. 2247 c.c.; secondo l'A. la sua mancanza determina un difetto di causa, traducendosi inevitabilmente nella nullità del rapporto. L'essenzialità dello scopo di lucro sarebbe, inoltre, ricavabile dal divieto del patto leonino di cui all'art. 2265 c.c., il quale, appunto, sanziona con la nullità il patto che esclude completamente un socio dalla partecipazione agli utili o alle perdite (p. 171).

¹⁶¹ Sull'essenzialità dello scopo di lucro, quale requisito indispensabile del contratto di società, cfr. GALGANO 1992 e, in giurisprudenza Cfr. Cass. Civ. 12 aprile 2005, n. 7536;

¹⁶² Sulla scia di tale ricostruzione, dunque, il contratto di società, che risulti privo dell'indicazione dello scopo di lucro, sarebbe affetto da nullità (MARASÀ 2000).

¹⁶³ È noto come con riferimento allo scopo lucrativo si tende ad affermare che sia scomponibile in due diversi aspetti, quello del lucro oggettivo, coincidente fattualmente e temporalmente con la produzione degli utili, e quello del lucro soggettivo, che corrisponde al momento in cui gli stessi vengono distribuiti (Cian-Trabucchi 2016).

dilettantistiche, la cui compatibilità con la finalità lucrativa è stata introdotta per breve tempo (Codazzi 2021)¹⁶⁴.

Ciò posto, è sempre più difficile sostenere che i suddetti modelli societari siano mere e semplici eccezioni alla regola generale. Ecco, allora, che è stato riproposto il definitivo superamento della portata precettiva dell'art. 2247 c.c. (Tombari 2019), soprattutto alla luce della crescente portata degli interventi normativi in tema di sostenibilità e di *corporate social responsibility*, i quali ne avrebbero già imposto un'interpretazione meno restrittiva (Tombari 2021).

Sempre in chiave di superamento dello scopo lucrativo, è stata sostenuta la "pacifica convivenza" tra perseguimento dell'utile e fini di diversa natura, così da «escludere la unicità dello scopo di lucro quale elemento caratterizzante (*rectius* tipizzante) il modello societario» (Bevivino 2022).

L'intransigenza sulle proprie posizioni, come spesso accade, impedisce di ponderare ricostruzioni che possano portare a un equilibrio. Così rasenta la tautologia il sostenere che la società debba tendere al perseguimento dello scopo di lucro – quantomeno nella sua forma oggettiva (Asquini 1959) – ma, al contempo, ciò non comporta un'ermetica chiusura nei confronti di fini ulteriori che l'ente possa perseguire. Fermo restando che i soci – si ribadisce – senza eliminare la finalità lucrativa, possono impostare il loro assetto di interessi in modo da introdurre, con clausole *ad hoc*, ulteriori fini sociali; tuttavia, bisogna comprendere se, in assenza di tali previsioni, ciò sia possibile.

Risulta chiarificatore sul punto l'art. 1, 379° co., l. 28 dicembre 2015, n. 208 ove testualmente si prevede che «Le società diverse dalle società *benefit*, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che

¹⁶⁴ L'A. alla nota 10, specifica «Si veda da ultimo il d.lgs. n. 36/2021, art. 8 «Assenza dello scopo di lucro», che dopo aver stabilito il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili tra soci nelle società sportive dilettantistiche (secondo comma), fa comunque salva la possibilità per le società di cui al titolo V di destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili o degli avanzi di gestione annuali (tra l'altro) alla distribuzione degli utili nei limiti di cui al terzo comma. Il modello lucrativo, introdotto con l. 27 dicembre 2017, n. 205, è stato successivamente abrogato con d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito in l. 9 agosto 2018, n. 96».

regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società»¹⁶⁵.

Il Legislatore, per questa strada, segnala che una qualunque società è legittimata a perseguire “attività non propriamente lucrativa a condizione che ciò venga specificato nell’atto costitutivo dell’ente. Non è quindi dal 2015 che una società può perseguire fini non lucrativi – accanto al necessario, e tipizzante, lucro soggettivo – si specifica però che a far data dall’entrata in vigore di tale previsione il perseguimento deve essere legittimato da apposita clausola dell’atto costitutivo. Ciò si ricava dall’espressione “qualora intendano” usata dalla norma che, non essendo formulata in termini possibilistici, lascia intendere che tale *chance* fosse già accordata, a cambiare è la sua regolamentazione.

Si risponde, per questa strada, all’interrogativo lasciato in sospeso: in assenza di una clausola che espressamente lo preveda, una società non può perseguire uno scopo ulteriore rispetto a quello lucrativo. Non bisogna, tuttavia, cadere in facili fraintendimenti: una cosa è stabilire quale scopo possa essere perseguito da una società, cosa diversa – ci torneremo subito appresso nelle

¹⁶⁵ DENOZZA F. - STABILINI A. 2017 desumono, dalla disciplina delle società benefit, l'impossibilità per la società di perseguire scopi non lucrativi. Secondo gli AA. «quanto al tema della possibilità per la società non benefit di esercitare, in misura rilevante, attività volte al bene comune prive di qualsiasi finalità lucrativa, [...] questa possibilità, ammesso che esistesse prima della legge sulle società benefit [...] non è oggi più consentita nel nostro ordinamento e si porrebbe in espresso contrasto con il richiamato art. 379». *Di parere differente MONTALENTI 2018 secondo il quale* «vero è che le società non benefit potranno perseguire l'interesse sociale nei termini di “composizione” di interessi plurimi, e quindi anche — volontariamente — di interessi sociali, ambientali e culturali [...] mentre la società benefit, dovrà perseguire espressamente “la finalità di beneficio comune”, ma ravvisare una sorta di contrapposizione antinomica [...] non è, a mio parere, corretto». In quest’ultimo senso ANGELICI 2018. Quindi «qualunque società è ammessa a caricarsi di finalità di beneficio comune alla stessa maniera e, se i termini di tale assunzione corrispondono a quelli previsti dalla legge, le è concessa l'utilizzazione del “marchio”, allora con assunzione di una serie di ulteriori doveri comportamentali» (CIAN 2021). Sul punto, anche la Massima S.A.2 del Comitato Notarile del Triveneto– (società benefit - obbligo di indicare nell’oggetto sociale le finalità di beneficio comune – 1° pubbl. 9/19 – motivato 9/19).

L’obbligo di indicare nell’oggetto sociale le finalità di beneficio comune si applica non solo alle società Benefit di nuova costituzione, ma anche alle società diverse dalle società Benefit qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune (comma 379) attraverso una modifica dei patti sociali o dello statuto nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo sociale.

pagine che seguono – è il metodo che deve essere impiegato nel suo perseguimento¹⁶⁶.

6. La proposta di un approccio metodologico. Il confronto dottrinale sul tema dello scopo sociale, dunque, si arricchisce sempre più di argomenti nuovi e soluzioni originali. Ad ogni buon conto, si deve, ferme le posizioni di ciascuno a riguardo, provare ad andare oltre al dibattito teleologicamente impostato che, peraltro, potrebbe essere inconcludente ai nostri fini, così da comprendere se si possa per altra strada indirizzare all'alveo della tematica ambientale l'attività sociale, eventualmente, sotto il profilo della strategia.

Per fare ciò partiamo dal presupposto in base al quale il perseguimento dello scopo di lucro costituisca l'obiettivo unico della società. Ebbene, l'art. 2247 c.c. individuerrebbe il risultato ultimo della gestione ma, inevitabilmente, si asterrebbe dal tracciare la strada che gli amministratori devono perseguire per giungere al risultato. Mentre il primo aspetto – di natura teleologica – sarebbe così agevolmente individuato, il profilo metodologico andrebbe ricondotto in quella discrezionalità della gestione che caratterizza l'agire degli amministratori.

È in questo contesto che riteniamo trovi terreno fertile e possa dispiegarsi il diverso – ma per questo non meno rilevante – concetto di sostenibilità o, più appropriatamente in questa sede, gestione sostenibile che, sia da subito chiaro, non è escludente rispetto al perseguimento del profitto. Si tratta, evidentemente, di piani non sovrapponibili e, di conseguenza, non direttamente in conflitto¹⁶⁷.

¹⁶⁶ In questa sede è sufficiente rilevare che gli amministratori devono «perseguire lo scopo di lucro nei confini loro imposti o da limiti legislativi (tutela ambientale, sicurezza sul lavoro, ecc.) oppure da vincoli contrattuali (contrattazione aziendale, partecipazione lavoratori, ecc.) oppure in ottemperanza di *self-restraint* dovuto ad atti di autonomia negoziale (adesione a codici etici, rispetto degli interessi degli stakeholders ecc.) oppure ancora in ragione di volontaria adesione a principi di *Corporate Social Responsibility*, se funzionali all'efficienza dell'impresa e perciò, in ultima istanza, allo scopo di lucro» (MONTALENTI 2018).

¹⁶⁷ Una questione di metodo parrebbe farne anche COSTI 2006 che – mentre subordina la validità di una clausola che preveda la partecipazione agli utili dei dipendenti, dei fornitori, dei clienti e della comunità nella quale la società svolge la propria attività alla condizione che «tale partecipazione [...sia] funzionale (in termini di consenso e di legittimazione) al più efficace perseguimento dello scopo di lucro, magari in una prospettiva di medio-lungo periodo» - ritiene sempre compatibile «con il dettato dell'art. 2247, una clausola con la quale si stabilisca che il perseguimento del lucro oggettivo deve avvenire nel rispetto degli interessi dei consumatori, dei fornitori e della comunità».

Lo stesso concetto di sostenibilità, quale manifestazione di nuovi modi di approcciarsi al mondo e, di conseguenza, di agire onde rispettare e favorire la vita nella sua totalità, è declinato con diverse gradazioni¹⁶⁸. L'idea di sostenibilità, peraltro, è multidimensionale giacché non si limita a quella di carattere ambientale, infatti, ingloba e sintetizza anche quella economica e sociale¹⁶⁹.

La prima tende all'integrità degli ecosistemi, unitamente alla qualità dell'ambiente, dal momento che è considerato il bene comune che rende possibile lo sviluppo degli esseri viventi da preservare grazie all'adozione di comportamenti rispettosi¹⁷⁰. È ricondotta alla capacità di mantenere *sine die*

¹⁶⁸ Si osserva che «alla base della sostenibilità debole si pone la possibilità di sostituire le risorse naturali (capitale naturale) con un capitale prodotto dall'uomo. Ogni generazione, secondo questa posizione, potrebbe quindi impoverire gli ambienti naturali, purché compensi tale degrado accrescendo il valore e la qualità dell'ambiente prodotto artificialmente [... in questo contesto] si è sviluppato un ramo sempre più autonomo definito come sostenibilità molto debole che non attribuisce importanza al capitale naturale poiché ritiene possa essere facilmente sostituito da prodotti dell'attività umana. A queste visioni di sostenibilità se ne contrappone l'idea di una forte, per la quale le risorse naturali sono parte integrante del patrimonio a disposizione dell'umanità, non sostituibili neanche con l'incremento di altri valori, come quelli sociali o economici. Secondo questa posizione, l'obiettivo principale di una società è il mantenimento di un determinato livello di capitale naturale, considerato non come un semplice serbatoio a cui attingere ma come un complesso di sistemi che tramite una delicata rete di equilibri e una molteplicità di funzioni, forniscono il supporto alla vita sul pianeta. Il quadro si completa con un'idea ancor più restrittiva di tale concetto, la sostenibilità molto forte, che propone una serie di vincoli da imporre all'azione dell'uomo, al fine di garantire le funzioni ambientali» (BACHIORRI 2022).

¹⁶⁹ Connubio rinvenibile anche a livello delle fonti dell'UE, infatti, va rilevato come dal 1997, con la firma del Trattato sull'Unione Europea avvenuta ad Amsterdam, la tematica fa il suo ingresso nelle fonti Eurounitarie. Nel preambolo di questo Trattato, in particolare, si sancisce l'impegno dei Paesi membri a promuovere «il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori». Dall'analisi di queste previsioni è chiaro che tra gli obiettivi dell'UE hanno un ruolo significativo la sostenibilità economica, sociale e ambientale. La crescita economica, infatti, è declinata unitamente alla sostenibilità sociale e ambientale.

¹⁷⁰ Per non arrecare danno all'ambiente, quindi per una sostenibilità effettiva, è opportuno (i) non consumare risorse rinnovabili oltre la loro naturale capacità di rigenerazione, (ii) non consumare le risorse non rinnovabili ad una velocità più alta di quella necessaria affinché se ne sviluppino di sostitutive, (iii) mantenere inalterati i processi alla base dell'adeguato funzionamento dell'ambiente e (iv) inquinare a ritmi uguali o inferiori a quelli della capacità di assimilazione da parte dell'ambiente. A riguardo, G. Rossi, *Dallo sviluppo sostenibile all'ambiente per lo sviluppo*, in Riv. quad. dir. dell'ambiente, 2020, 1, pp. 11 s., osserva che «esistono delle attività che determinano un miglioramento oggettivo delle condizioni ambientali (come le bonifiche, il risanamento del territorio, l'agricoltura biologica, la lotta alla desertificazione e l'aumento del verde), o richiedono un consumo minimo dei beni ambientali, del tutto strumentale e sproporzionato rispetto ai vantaggi che ne derivano (come il trasporto su ferro, le energie rinnovabili, le produzioni che utilizzano i rifiuti, che da scarto diventano materia prima, secondo lo schema dell'economia circolare). Queste attività possono dar corpo a un nuovo tipo di sviluppo,

qualità e riproducibilità delle risorse naturali. L'ambiente posto al centro: unico capitale naturale ma in grado di fornire risorse limitate e, al contempo, destinatario degli scarti di produzione, responsabile delle condizioni necessarie al mantenimento della vita¹⁷¹.

Con riferimento alla dimensione economica, questa afferisce alla capacità di generazione di reddito e di lavoro per permettere il sostentamento della popolazione. L'efficienza economica, tuttavia, va perseguita mediante la gestione oculata delle risorse non rinnovabili e con il perseguimento di un'equità sostenibile nel lungo periodo. Al fine di non compromettere il benessere delle future generazioni, è indispensabile la conoscenza e la consapevolezza dei limiti e dell'impatto delle scelte economiche sulla società e sull'ambiente, per il suo perseguimento bisogna tendere al mantenimento del capitale attuale (Bachiorri 2022).

La terza dimensione, quella sociale, evoca la capacità di assicurare un benessere umano che sia distribuito in modo equo così da tendere ad un miglioramento. Equità come principio etico, infatti, non è possibile parlare di sviluppo in presenza di disuguaglianze nella distribuzione del reddito e nelle condizioni di vita. Inoltre, comprende l'*empowerment*, la partecipazione, l'identità culturale e la stabilità istituzionale, tutti considerati fattori primari al supporto dei sistemi realmente democratici e partecipativi (Beckerman 1994).

Queste dimensioni possono essere combinate in modo differente tra loro e, a seconda del peso che viene dato a ciascuna, si hanno risultati differenti. Per ciò che a noi interessa in questa sede, possiamo ritenere che la sostenibilità implichi la necessità di incorporare nelle decisioni aziendali e, più in generale, nel sistema della produzione un «*moral minimum*» inteso come un'idonea gestione aziendale che utilizza tutte le risorse (tanto quelle naturali, ambientali ed

non più solo "compatibile", "sostenibile" con l'ambiente, ma in totale sinergia. All'estremo opposto si collocano, invece, le attività sicuramente dannose, a partire da quelle basate sul consumo dei fossili. In mezzo fra questi due aggregati si collocano le attività basate sul criterio della sostenibilità, con tutte le difficoltà di classificazione» del caso.

¹⁷¹ È «sempre più diffusa la convinzione che il progressivo impoverimento delle risorse naturali, con il conseguente deterioramento della natura e del clima, determina un rischio per la stessa sopravvivenza dell'umanità o quanto meno peggiora in modo irreversibile le condizioni di vita delle persone e delle popolazioni» (Rossi 2020).

economiche quanto la forza lavoro) in modo appropriato e compensa l'ecosistema delle perdite subite (Addante 2007).

Volendo vagliare più nel dettaglio il rapporto tra impresa e sostenibilità, peraltro, emerge come questo non sia univoco dal momento che tali attori possono essere coinvolti a vario titolo e su diversi livelli, giacché, potrebbero agire «come “operatori di mercato sostenibile”, invitati a offrire prodotti e servizi sostenibili; come possibili “benefattori”, intraprendendo iniziative di sponsorizzazione, mecenatismo, o beneficenza per la più rapida realizzazione di obiettivi di sostenibilità; come interpreti di un modello di governo societario che integri nelle scelte di gestione le preoccupazioni di sostenibilità e la valutazione dei relativi rischi» (Ciocca 2019). E proprio con riferimento al primo e al terzo punto – sul secondo le ricostruzioni sembrano convergenti¹⁷²– risulta essere incisiva la legislazione europea.

Accanto a questa nozione che potremmo definire “sostenibilità esterna all'impresa” in considerazione del fatto che pone l'attenzione sull'impatto dell'attività della struttura societaria su fattori non propriamente integranti la composizione dell'ente, se ne individua una differente, la cui natura economica è auto evidente – senza voler negare tale qualità anche alla precedente – che si fonda sulla conservazione nel tempo dell'equilibrio finanziario della società su un certo orizzonte temporale, si tratta di un'accezione secondo una «prospettiva interna dell'impresa e in questo senso ha un significato assai vicino, se non coincidente, con quello di stabilità. E che gli amministratori delle società debbano gestire l'impresa sociale avendo anzitutto riguardo alla sostenibilità intesa in questo senso è abbastanza ovvio (secondo tutti i diritti societari), posto che essi devono quantomeno mirare a conservarne la continuità aziendale» (Stella Richter 2021).

¹⁷² La sostenibilità può manifestarsi in diverse forme quali l'inserimento di clausole che canalizzino una parte degli utili verso la cura degli interessi degli *stakeholders* (purché tramite queste non si preveda il perseguimento di attività ideali destinate ad affiancarsi a quella economica) o, ancora, la previsione di «clausole con funzione preclusiva dell'adozione di date strategie o del compimento di date categorie di operazioni, [... ovvero] le clausole viceversa impositive delle une o delle altre» (CIAN 2021).

Due profili, sostenibilità esterna e interna, secondo parte della dottrina non necessariamente convergenti (Stella Richter 2021), eppure, la sostenibilità – esterna – quale rischio aziendale, parrebbe essere ormai un imprescindibile elemento da considerare come parte integrante della strategia, lasciando scolorare sullo sfondo l'interessamento alla cura degli interessi di terzi che ha contrassegnato il fenomeno della RSI¹⁷³.

Muta, definitivamente, il baricentro dell'impostazione di fondo: non è tanto rilevante il dato teleologico (il fine dell'attività della società) – anche ove questo si ritenga esclusivamente di natura lucrativa – piuttosto il procedimento con il quale questo viene perseguito. Un “metodo sostenibile” si impone, non tanto – o (se si preferisce) non solo – per preservare l'ambiente, quanto per garantire quella sostenibilità economica interna a cui si faceva cenno poc'anzi. A supporto di tale tesi basterà riprendere i principi regolatori e le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che sono state esaminate nelle pagine che precedono, si è dato conto di come l'assenza di una gestione sostenibile – ambientale e sociale – sia escludente per le società, a cui viene preclusa la possibilità di accedere alle commesse del piano.

Bibliografia

- ADDANTE A., *Responsabilità sociale dell'impresa*, in *Digesto disc. Priv.*, UTET, Torino, 2007.
- AMATUCCI C., *Responsabilità sociale dell'impresa e nuovi obblighi degli amministratori. La giusta via di alcuni legislatori*, in *Giur. Comm.*, 2022.
- ANGELICI C., *Divagazioni sulla “responsabilità sociale” d'impresa*, in *Riv. soc.*, 2018.
- Asquini A., *I battelli del Reno*, in *Riv. soc.*, 1959.
- BACHIORRI A., *La sostenibilità*, in F. BALLUCHI - K. FURLOTTI (a cura di), *La responsabilità sociale delle imprese. Un percorso verso lo sviluppo sostenibile Profili di governance e accountability*, Giappichelli, Torino, 2022.
- Beckerman W., *Sustainable Development: Is It a Useful concept?*, in *Environmental Values*, 1994.
- Bevivino G., *Nuovi inputs euro-unitari. La sostenibilità come ponderazione normativa degli interessi di shareholders e stakeholders*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2022.
- Cian G-Trabucchi A., *Commentario breve al Codice Civile*, Milano, 2016.
- Cian M., *Clausole statutarie per la sostenibilità dell'impresa: spazi, limiti e implicazioni*, in *R. soc.*, 2021.
- Ciocca N., *Sostenibilità dell'attività di impresa e doveri degli amministratori*, in *Sostenibilità. Profili giuridici, economici e manageriali delle PMI italiane*, Massa (a cura di), Giappichelli, Torino, 2019.

¹⁷³ In ambito di sostenibilità «la cura delle tematiche ambientali, sociali o di governance sembra divenuta cruciale per l'esistenza stessa dell'impresa: trascurarla implica mettere a repentaglio l'attività produttiva futura e con essa l'intero sistema» (CIOCCA 2019).

- Codazzi E., *Scopo di lucro e di beneficio comune nel passaggio da società non benefit a società benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2021.
- Commissione delle Comunità europee, *Libro Verde, Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*, 18 luglio 2001.
- Commissione Europea, *Accelerare la transizione verso la neutralità climatica per la sicurezza e la prosperità dell'Europa*, Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle regioni, 2022.
- Commissione Europea, *Comunicazione Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C 58/01 del 18 febbraio 2021.*
- Commissione Europea, *Il Green Deal europeo*, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, 2019.
- Commissione Europea, *Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile* Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo ed al Comitato delle Regioni, Bruxelles, 2018.
- Consiglio Nazionale del Notariato, *Oggetto sociale: società semplice, acquisto immobili e partecipazioni sociali*, Paolini A. - Ruotolo A. (a cura di), 2015.
- Costi R., *La responsabilità sociale dell'impresa e il diritto azionario italiano*, in *Giur. Comm.*, 2006.
- Cozzio M., *PNRR, appalti pubblici e applicazione del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)*, in *Riv. Trim. appalti*, 2023.
- Denozza F.- Stabilini A., *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2017.
- Galgano F., *Diritto commerciale, Le società*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1992.
- Libertini M., *Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell'impresa*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2013.
- Libertini M., *Un commento al manifesto sulla responsabilità sociale d'impresa della Business Roundtable*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2019.
- Marasà G., *Le "società" senza scopo di lucro*, Giuffrè, Milano, 1994.
- Marasà G., *Le società*, in *Trattato di diritto privato*, Iudica G. - Zatti P. (a cura di), Milano, 2000.
- Meo G., *Impresa sociale e valori d'impresa*, in *Banca, Impresa, Società*, 2017.
- Montalenti P., *L'interesse sociale: una sintesi*, in *Riv. soc.*, 2018.
- Navarrini U., *Delle società e associazioni commerciali*, II ed., in *Commentario al codice di commercio*, Vallardi, Milano, 1924.
- Passalacqua M., *Green deal e transizione digitale. Regolazione di adattamento a un'economia sostenibile*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2022.
- Rossi G., *Dallo sviluppo sostenibile all'ambiente per lo sviluppo*, in *Riv. quad. dir. dell'ambiente*, 2020.
- Santini G., *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Riv. dir. civ.* 1973.
- Stella Richter M. Jr, *Long-Termism*, In *Riv. Soc.*, 2021.
- Tombari U., *"Potere" e "interessi" nella grande impresa azionaria*, Milano, 2019.
- Tombari U., *Corporate purpose e diritto societario: dalla "supremazia degli interessi dei soci" alla libertà di scelta dello "scopo sociale"?*, in *Riv. Società*, 2021.
- Ventoruzzo M., *Note minime sulla responsabilità civile nel progetto di direttiva Due Diligence*, in *Riv. Soc.*, 2021.
- Zanarone G., *Il ruolo del tipo societario dopo la riforma*, in *AA.VV.*, *Il nuovo diritto delle società*, Abbadessa P. - Portale G. (diretto da), UTET, Torino, 2007.